

UFFICIO STUDI CODAU

"Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

Il trattamento accessorio del personale universitario per finanziamenti vincolati

Il presente contributo trae spunto dalla recente deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ([n. 248/2017](#)) relativa al Comparto Enti Locali, ma estensibile anche al Comparto Università statali.

La Corte si è espressa su due questioni:

- a) la possibilità di utilizzare i fondi strutturali e di investimento europei (cd. fondi SIE) per incentivare il personale regionale addetto alla gestione e al controllo dei predetti fondi;
- b) se sia possibile escludere tali incentivi dal tetto di spesa di cui all'art. 1, comma 236, della L. n. 208/2015, secondo il quale *"...l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale ... non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015..."* (ormai abrogato e sostituito) dal vigente art. 23 del [Dlgs. n. 75/2017](#)^[1].

La questione ha affinità significative con il Comparto Università statali in ragione dell'esistenza di alcune disposizioni di legge:

1. l'art. 24 comma 3 del Dlgs. n. 165/2001, secondo cui *...Le università possono erogare, a valere sul proprio bilancio, appositi compensi incentivanti ai professori e ricercatori universitari che svolgono **attività di ricerca nell'ambito dei progetti e dei programmi dell'Unione europea e internazionali**. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'articolo 2 della predetta legge n. 334 del 1997, è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile.*
2. L'art. 1 comma 13 della L. n. 230/2005, secondo cui: *Le università possono stipulare convenzioni con imprese o fondazioni, o con altri soggetti pubblici o privati, con oneri finanziari posti a carico dei medesimi, per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari, con definizione del loro **compenso aggiuntivo a valere sulle medesime risorse finanziarie** e senza pregiudizio per il loro status giuridico ed economico, nel rispetto degli impegni di istituto;*
3. l'art. 9 della L. n. 240/2010, secondo cui *È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 14, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. **Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati***^[2].

Secondo la Corte, verificata la sussistenza della copertura legislativa (esistente in concreto anche per le Università) e della compatibilità con la normativa specifica regolatrice dei fondi europei, maturano le condizioni per escludere le risorse comunitarie destinate alla valorizzazione della produttività individuale del personale addetto alla gestione e al controllo dei fondi comunitari dalle limitazioni di spesa previste

dall'art. 23, comma 2, del Dlgs. n. 75/2017. Affinchè si possa superare il tetto di spesa, devono, però, concorrere i requisiti dell'**aggiuntività** e della **straordinarietà** degli incarichi, del **vincolo di destinazione** qualificato e predeterminato, dell'etero-finanziamento e dell'**incremento quali-quantitativo dei servizi** connesso a prestazioni di **soggetti individuati o individuabili specificamente** documentabili.

Ricordando che per la Corte, gli incentivi di cui al Codice dei contratti erano esclusi dal tetto di spesa quando, prima del vigente Codice, erano legati esclusivamente a **spese di investimento**^[3], può riconoscersi che anche ogni spesa (finanziata da fondi finalizzati UE^[4] o da fondi finalizzati di altri soggetti pubblici o privati) delle università per ricerca segua la medesima sorte essendo classificata spesa di **investimento**. In tal modo, tutti gli emolumenti attribuibili al personale docente e tecnico amministrativo in virtù della normativa suddetta possono ritenersi non rientranti nella limitazione sul trattamento economico accessorio del personale dipendente, attualmente disciplinato dal ciato Dlgs. n. 75/2017. Naturalmente l'incentivazione è ammissibile ove compatibile con la normativa specifica dell'ente finanziatore e a condizione che sia congruamente predeterminata nel suo ammontare e sia diretta a incentivare l'impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in **mansioni suppletive** rispetto all'attività istituzionale di competenza. La misurazione e attribuzione degli incentivi di questo genere può rientrare nel **Piano integrato** (anche al fine di istituire ponderazioni e compensazioni tra i dipendenti, evitando sperequazioni), applicando necessariamente i principi di cui al Dlgs. n. 150/2009 e smi, che dovranno essere fatti propri dai regolamenti di ateneo.

^[1] La disposizione riguarda esclusivamente il personale contrattualizzato. Per una prima analisi generale del Decreto, si veda il [documento CODAU](#).

^[2] L'art. 6 comma 4 della Legge n. 240/2010 prevede compensi aggiuntivi anche per i professori aggregati, ma riguarda solo l'attività didattica, non la ricerca.

^[3] Sull'argomento V. M. Asaro, Il diritto soggettivo alla percezione degli incentivi e la limitazione al trattamento economico accessorio dei dipendenti pubblici, su Quotidiano per la PA, Wolters Kluwer, del 26.10.2017. Secondo la Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/CONTR/2011, non erano da considerarsi incluse nella fattispecie normativa di contenimento e, quindi, sottratte al vincolo, quelle spese che, per le loro peculiarità contabili, risultavano "finanziate" con risorse «destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili [...]. Pertanto in tali ipotesi dette risorse **alimentano il fondo in senso solo figurativo dato che esse non sono poi destinate a finanziare gli incentivi spettanti alla generalità del personale dell'amministrazione pubblica**». Sulla base di tali argomentazioni consentiva di escludere gli incentivi per l'avvocatura facendovi rientrare, al contrario, i compensi per il recupero dell'ICI.

^[4] Per una panoramica del programma Horizon 2020 consulta la [pagina web dedicata](#).